

Gli Illeciti disciplinari dei Magistrati

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la disciplina riguardante gli Illeciti disciplinari dei Magistrati, prevista dal D.Lgs. 109/2006.

In particolare, andremo ad approfondire:

- l'Ambito di applicazione della disciplina
- gli Illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni
- gli Illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni
- gli Illeciti disciplinari conseguenti a reato

Bene, non ci resta che cominciare...

L'Ambito di applicazione della disciplina

Il D.Lgs. 109/2006 disciplina gli Illeciti disciplinari dei Magistrati prevedendone sia la tipizzazione, che le sanzioni conseguenti agli illeciti, nonché la procedura per l'accertamento degli stessi e per l'applicazione delle relative sanzioni.

La competenza disciplinare è affidata alla **Sezione disciplinare del C.S.M.** a norma **dell'art. 105 della Costituzione e dell'art. 4 della L. 195/1958.**

L'art. 1 del Decreto indica i **doveri** del Magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, stabilendo che lo stesso **“esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle sue funzioni”**.

Cominciamo la nostra trattazione partendo dagli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni.

Gli Illeciti disciplinari compiuti nell'esercizio delle funzioni

Questa tipologia di illeciti, prevista **dall'art. 2 del Decreto**, è costituita:

1. dai comportamenti che violando i doveri di cui al sopracitato art. 1 arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti

Questo è un illecito **di evento** per la consumazione del quale non è sufficiente il compimento della condotta tipica, ma è **necessaria la causazione di danno ingiusto o di un vantaggio indebito ad una delle parti**. Evento che deve essere **causalmente determinato dall'azione o dall'omissione** del Magistrato e deve essere dallo stesso voluto o comunque previsto.

Elementi costitutivi della fattispecie sono:

1. l'esercizio delle funzioni
2. una condotta violativa dei doveri di cui all'art. 1
3. il verificarsi di danno ingiusto o di un vantaggio indebito ad una delle parti
4. il nesso di causalità tra condotta ed evento

2. dall'omissione della comunicazione, al C.S.M., della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio Decreto 12/1941, come modificati dall'articolo 29 del presente Decreto

In particolare, si fa riferimento alla incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense (art. 18) ed alla incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede (art. 19).

3. dalla consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge

Questo illecito si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere **un illecito di pura condotta**, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione e, sotto il profilo soggettivo, **per la mancanza del dolo specifico**, essendo sufficiente la consapevolezza della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che l'agente si astenga dal compimento di un determinato atto, senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti (S. U. n. 18302 del 03/09/2020).

L'obbligo di astensione **trascende le ipotesi previste dall'art. 51, comma 1 c.p.c. e dagli artt. 36 e 37 c.p.p.**, sussistendo in tutti i casi in cui sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri (S. U. n. 5701 del 11/04/2012).

4. dai comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori

La nozione di "grave scorrettezza" cui fa riferimento la previsione citata ha carattere "elastico". Pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività (S.U. n. 31058 del 27/11/2019). I "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti" non debbono necessariamente essere frutto del concreto esercizio della giurisdizione, ma

possono investire anche i rapporti che si instaurano con altri magistrati in ragione della funzione che l'incolpato svolge proprio in quanto tale (S.U. n. 741 del 15/01/2020).

5. dall'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato

Per integrare la fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria, è sufficiente la astratta idoneità del comportamento contestato a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio di un magistrato rispetto a comportamenti o richieste provenienti da altri magistrati in relazione all'esito degli affari da trattare, potendo tale fattispecie configurarsi anche in caso di intromissione nell'operato del destinatario dell'interferenza per il tramite di persone che si trovino a diretto contatto con quest'ultimo, nonché realizzarsi anche mediante un condotta volta ad incidere sull'attività di assegnazione dei fascicoli, essendo le regole tabellari finalizzate a garantire la piena indipendenza del magistrato ed il principio del giudice naturale precostituito per legge, indipendentemente dall'effettiva incidenza sull'ordinario "iter" decisionale (S. U. civili, Sent. n. 33329 del 21/12/2018).

6. dall'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze

7. dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile

La grave violazione di legge non rileva in sé, ma in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto "quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario (S. U. n. 20819 del 02/08/2019). La grave violazione di legge rileva in relazione all'effetto perturbante sulla considerazione del magistrato e sul prestigio dell'ordine giudiziario conseguente ad una condotta, deontologicamente deviante, posta in essere nell'esercizio della funzione, la quale deve emergere all'esito di una valutazione complessiva dell'attività giurisdizionale al cui interno si è consumata (S.U. n. 7832 del 15/04/2020).

8. dal travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile

Ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare a carico di magistrato in relazione ad addebiti riconducibili alla sua attività provvedimentale non si valuta la correttezza in sé di un determinato provvedimento che sia stato redatto dallo stesso incolpato, ma la condotta del magistrato medesimo, cioè il suo impegno intellettuale e morale congiuntamente alla sua dedizione alla sua funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, infatti, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario. (S. U. n. 16626 del 27/07/2007).

9. dall'emissione di provvedimenti privi di motivazione, o la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge

10. dall'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali

11. dalla reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti

12. dall'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti

13. dall'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità

14. dal reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto

In questo caso, la violazione del dovere di auto-organizzazione costituisce elemento centrale della verifica della esigibilità di una condotta più tempestiva da parte del magistrato, sicché nella motivazione della sentenza il giudice disciplinare non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il ritardo non è giustificabile, ma deve rendere manifeste le ragioni per le quali una diversa organizzazione del lavoro sarebbe stata non solo possibile, ma anche idonea ad eliminare o ridurre i ritardi oggetto dell'incolpazione (S.U. n. 25020 del 07/10/2019).

15. dal sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio

16. per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti

17. dall'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente

18. dalla divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui

Secondo la giurisprudenza, in questo caso ci si trova di fronte ad un illecito di pericolo che non esige l'accertamento di un danno a terzi, ma l'attitudine della violazione del dovere di riservatezza a ledere indebitamente i diritti altrui (S. U. n. 17187 del 28/06/2018).

19. dalle pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria,

quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui, nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. n. 106 del 2006

L'art. 5 co. 2, del D.Lgs. n.106 del 2006 prevede che ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

20. dal sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio, ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati

21. dall'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo

22. dall'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio

23. dall'omissione, da parte del dirigente l'ufficio, ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una situazione di incompatibilità

24. dall'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti, ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza

25. dall'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile

Infine, il co. 2 dell'art. 2 del Decreto prevede che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove **non danno luogo a responsabilità disciplinare.**

Gli Illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni

Gli illeciti commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni, disciplinati dall'art. 3 del Decreto, sono:

- 1. l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri**
- 2. il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone**
- 3. l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del C.S.M.**
- 4. lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1**

5. l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti
6. la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie

L'art. 3 bis del Decreto prevede che l'illecito disciplinare non è configurabile quando **il fatto è di scarsa rilevanza**. Tale esimente è applicabile a tutti gli illeciti disciplinati dagli artt. 2 e 3 del Decreto.

Gli Illeciti disciplinari derivanti da reato

Infine, per quanto riguarda gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, secondo l'art. 4 del Decreto, riguardano:

1. **i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria**
2. **i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità**
3. **i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità**
4. **qualsunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita**

Con l'entrata in vigore **dell'art. 131-bis c.p.** (introdotto dal D.Lgs. n. 28/2015), che - per i reati assoggettati a pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni – **esclude la punibilità**, quando il giudice accerti che l'offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non abituale, deve ritenersi **consentita l'applicazione** dell'**esimente** della scarsa rilevanza del fatto, prevista **dall'art. 3-bis.** del D.Lgs. n. 109 del 2006, anche quando il fatto disciplinarmente rilevante contestato ad un magistrato sia costituito dalla commissione di un reato (S.U. n. 18987 del 31/07/2017).

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo parlato:

- dell'Ambito di applicazione della disciplina
- degli Illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni



- degli Illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni
- degli Illeciti disciplinari conseguenti a reato

Grazie per l'attenzione!